

## CODICE CIVILE

**Libro II - Delle successioni**  
**Titolo V - Delle donazioni**

### **Art. 774 Capacità di donare.**

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli [articoli 165](#) e [166](#).

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale.